

REGOLAMENTO
PER L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO
DA PARTE DEGLI ENTI SOCI

Art. 24 dello Statuto societario

Indice

Articolo 1	Oggetto, definizioni e riferimenti generali
Articolo 2	Nomina e composizione del Comitato
Articolo 3	Convocazione del Comitato
Articolo 4	Funzionamento del Comitato - Votazione
Articolo 5	Modalità di esercizio del controllo analogo congiunto
Articolo 6	Controllo preventivo
Articolo 7	Controllo contestuale
Articolo 8	Controllo successivo
Articolo 9	Effetti del parere o dell'autorizzazione del Comitato
Articolo 10	Attività straordinaria
Articolo 11	Accesso agli atti
Articolo 12	Pubblicità degli atti fondamentali
Articolo 13	Risoluzione delle controversie
Articolo 14	Norma finale

Art. 1 Oggetto, definizioni e riferimenti generali

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 24 dello Statuto della Società, disciplina l'esercizio del controllo analogo che la Provincia di Monza e della Brianza (di seguito la "**Provincia**") e i comuni che partecipano al capitale sociale della Società (di seguito i "**Comuni**" e, insieme alla Provincia, gli "**Enti Soci**") esercitano congiuntamente sulla società [●] (di seguito la "**Società**"), individuandone tipologia e modalità e definendone i giusti perimetri nel rispetto della normativa di riferimento per le società in house e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e nazionale.
2. Al fine di assicurare il controllo analogo congiunto, gli Enti Soci esercitano su [●] un'azione di indirizzo controllo e vigilanza analoga a quella svolta istituzionalmente dagli Enti Soci stessi riguardo all'attività dei propri uffici, ciò che consente di assicurare, da parte dei medesimi, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società.
3. Al fine di disciplinare la collaborazione tra gli Enti Soci per l'esercizio in comune sulla [●] di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, essi istituiscono il "**Comitato di Controllo Congiunto**" (di seguito il "**Comitato**"). Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento tra gli Enti Soci per l'esercizio dei poteri, a ciascuno di essi spettanti, di informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della Società.
4. Gli organi gestionali ottemperano alle disposizioni e ai rilievi formulati dal Comitato, assicurando la tempestiva adozione delle eventuali misure correttive segnalate con riferimento a possibili squilibri di carattere economico-finanziario, nonché di quelle indicate per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività prestate.
5. Gli organi gestionali di [●] sono assoggettati ai controlli previsti nel presente regolamento. I controlli svolti dal Comitato sono ulteriori e si aggiungono ai poteri di cui dispongono, ai sensi del diritto civile e commerciale, i soci di una società di capitali.

Art. 2 Nomina e composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da 15 (quindici) membri, nominati dalla Provincia e dai Comuni come segue:
 - (a) un (1) componente in rappresentanza della Provincia;
 - (b) 14 (quattordici) membri nominati dai Comuni secondo quanto previsto dai successivi paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. La rappresentanza in seno al Comitato spetterà unicamente ai Sindaci, agli Assessori o Consiglieri delegati dei Comuni e, al fine di garantire a tutti i Comuni un più ampio diritto di partecipazione congiunta al controllo analogo nonché di consentire un'equilibrata rappresentatività territoriale, le nomine avverranno nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) 5 (cinque) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti (di seguito il “**Gruppo 1**”);
 - b) 4 (quattro) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 (di seguito il “**Gruppo 2**”);
 - c) 5 (cinque) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 (di seguito il “**Gruppo 3**” e, congiuntamente con il Gruppo 1 e Gruppo 2, i “**Gruppi**”).
3. Al fine di procedere alla nomina dei relativi componenti, i Sindaci o loro delegati dei Comuni appartenenti a ciascun Gruppo si riuniranno previa convocazione del Presidente della Provincia di Monza e Brianza.
 4. I Comuni di ciascun Gruppo deliberano la nomina dei propri componenti a maggioranza assoluta, fermo restando che a ciascun Comune sarà attribuito un numero di voti proporzionale alla popolazione comunale residente così come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
 5. Le deleghe attribuite dai Sindaci dei Comuni ai fini della nomina dei componenti e della partecipazione al Comitato dovranno essere conferite con atto scritto, potranno essere revocate e saranno conservate agli atti delle Società.
 6. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta d’insediamento, dal Presidente della Provincia di Monza e Brianza.
 7. Il Comitato procederà alla nomina, fra i propri componenti, di un Presidente, che sarà individuato fra i 14 (quattordici) componenti eletti dai Comuni. Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi, può essere rieletto e resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente. Contestualmente alla nomina del Presidente, il Comitato nomina, fra i propri componenti, un Vice Presidente, individuato fra i 14 (quattordici) componenti eletti dai Comuni quale espressione di un Gruppo diverso da quello da cui è tratto il Presidente, che dura in carica 3 (tre) esercizi o, comunque, fino alla elezione del nuovo Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di temporanea assenza o di impedimento. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare il Presidente, il Comitato, convocato dal Vice Presidente, provvede alla sua sostituzione entro 3 (tre) mesi dalla vacanza.
 8. L’assunzione della carica di componente del Comitato dà titolo unicamente al rimborso delle spese sostenute in funzione del mandato, a carico della Società stessa, non essendo previsto alcun emolumento per lo svolgimento delle funzioni da parte del Comitato e dei suoi membri.
 9. I membri del Comitato durano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.
 10. I membri del Comitato decadono nel momento in cui il Sindaco e/o il rappresentante scelto dalla Provincia decade dalla relativa carica. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri, gli Enti Soci provvedono alla loro sostituzione nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti paragrafi.
 11. I componenti del Comitato non possono rivestire cariche all’interno della Società.

Art.3 Convocazione del Comitato

1. Il Comitato è convocato dal proprio Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, di norma presso la sede della Società. L’avviso di convocazione

deve essere inviato a tutti i componenti del Comitato e alla Società per conoscenza almeno 5 (cinque) giorni solari consecutivi prima di quello fissato per la seduta, a mezzo pec o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione è effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

2. La convocazione deve contenere:
 - a. la sede e l'orario di svolgimento della riunione;
 - b. l'ordine del giorno dei lavori;
 - c. l'elenco dei soggetti invitati (ivi compresi eventuali soggetti esterni);
 - d. ogni altra informazione utile al corretto svolgimento degli incontri.

3. Il Comitato si riunisce:
 - a. preventivamente a ogni seduta dell'Assemblea, se sono posti all'Ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento;
 - b. qualora vengano ravvisate o segnalate difformità rispetto agli indirizzi e ai piani strategici e gestionali deliberati dall'Assemblea;
 - c. su richiesta di un numero di soci che rappresentino almeno il 15% del capitale sociale e/o di 5 (cinque) Enti Soci;
 - d. su richiesta di un componente del Comitato o di un consigliere d'amministrazione;
 - e. ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga necessario e/o opportuno e comunque almeno tre volte l'anno.

Art. 4 Funzionamento del Comitato - Votazione.

1. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno la maggioranza dei componenti dell'organo stesso.
2. Per ogni riunione validamente costituita dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportante i pareri resi sulle materie di competenza del Comitato, verrà trasmesso al consiglio di amministrazione della Società e a tutti gli Enti Soci.
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite a un soggetto individuato dal Presidente del Comitato all'interno dei suoi componenti o anche esternamente ad essi. La segreteria della Società è responsabile della tenuta degli atti.
4. Il sistema di votazione è improntato ai criteri di collegialità di cui al controllo analogo congiunto:
 - a. ciascun componente esprime un voto;
 - b. ferma restando la ricerca, per ogni votazione, dell'unanimità deliberativa, il Comitato si esprime a maggioranza assoluta dei presenti relativamente a ciascun argomento in discussione.

5. In deroga alla previsione di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, ai fini dell'adozione di una decisione esclusivamente riguardante uno degli Enti Soci, sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole di tutti i rappresentanti del Gruppo di appartenenza dell'Ente in questione.
6. Il Comitato è tenuto a esprimere i propri pareri e osservazioni qualora richiesti dal consiglio di amministrazione alla Società entro 20 (venti) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della comunicazione, con possibilità di proroga per analogo periodo su richiesta del Presidente del Comitato. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà formato sulle questioni rimesse al Comitato un silenzio-assenso, in relazione alle quali potrà prescindere dall'approvazione preventiva del Comitato stesso.
7. Alle proprie riunioni il Comitato può invitare il consiglio di amministrazione o uno o più dei consiglieri, i componenti degli organi di controllo, oltre a dipendenti apicali della Società e a chiunque, anche esterno alla Società stessa, possa fornire un contributo utile alla discussione sui temi da trattare.

Art. 5 Modalità di esercizio del controllo analogo congiunto

1. Il controllo analogo congiunto (a) viene esercitato al fine di garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza delle attività della Società ai principi costituzionali, comunitari, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale; (b) si esplica attraverso l'attivazione di un sistema di controllo qualitativo e quantitativo, economico, finanziario, patrimoniale, strategico e sui principali atti posti in essere dalla Società, finalizzato a verificare la costante rispondenza delle attività prestate agli obiettivi che gli Enti Soci assegnano alla Società.
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del presente regolamento, il Comitato esercita il controllo analogo congiunto in nome e per conto degli Enti Soci, impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza; in particolare, il controllo analogo congiunto è esercitato in via preventiva, in via contestuale e in via successiva, con le modalità puntualmente individuate dai successivi articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.
3. Il Comitato vigila inoltre e in generale sull'efficacia, efficienza ed economicità delle attività prestate dalla Società, segnalando al consiglio di amministrazione eventuali disfunzioni o anomalie nella gestione delle stesse e proponendo, se del caso, i necessari correttivi. In particolare, il Comitato vigila sul fatto che la Società garantisca la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti Soci, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società stessa.

Art.6 Controllo preventivo

1. La Società entro il 15 dicembre di ogni anno, e comunque, in ogni tempo, previa motivata richiesta, è tenuta a inviare al Comitato e agli Enti Soci copia della Relazione Previsionale e Programmatica (di seguito la "**Relazione**") e dell'allegato Piano Economico di Gestione (di seguito il "**PEG**") riferito all'esercizio successivo.
2. Tale termine potrà essere prorogato, per comprovati e giustificati motivi, di 90 (novanta) giorni lavorativi consecutivi.
3. Il Comitato si esprime ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento. Entro 15 (quindici) giorni dal compimento del termine entro il quale il Comitato è tenuto a esprimersi, il Presidente della Società ha l'obbligo di convocare, secondo le

norme dello statuto, l'Assemblea, per discutere e deliberare la Relazione con l'annesso PEG, nonché gli eventuali pareri e osservazioni ricevuti dal Comitato.

4. Per quanto non contemplato dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dallo Statuto della Società.
5. Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita le funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, esprimendosi con parere preventivo vincolante, con le modalità di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento, sugli atti fondamentali di gestione e loro eventuali modificazioni, di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo:
 - (a) progetto di piano industriale di validità triennale e relativo aggiornamento annuale;
 - (b) progetto di piano degli investimenti di validità triennale e relativo aggiornamento annuale;
 - (c) progetto di bilancio e proposta di destinazione degli utili;
 - (d) bozza della Relazione, da presentare a cura del consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque, in ogni tempo, previa motivata richiesta. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato, per comprovati e giustificati motivi, di 90 (novanta) giorni lavorativi consecutivi;
 - (e) l'acquisto e la vendita di immobili e/o diritti reali per valori superiori a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
 - (f) le operazioni di rilevanza strategica;
 - (g) le modifiche statutarie;
 - (h) la riduzione o aumento del capitale sociale;
 - (i) regolamenti in merito all'assunzione del personale dipendente.
6. I pareri preventivi resi dal Comitato consistono in manifestazioni di giudizio aventi valore vincolante nei confronti degli organi gestori della Società ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Soci e influiscono sulla competenza gestoria e l'autonomia decisionale attribuita al consiglio di amministrazione dallo Statuto.
7. La Società trasmette la convocazione del consiglio di amministrazione a ciascun componente del Comitato in ordine agli argomenti del presente articolo.
8. Il consiglio di amministrazione della Società è comunque convocato per apposita audizione almeno due volte all'anno circa lo stato di attuazione degli obiettivi fissati e/o degli indirizzi formulati dal Comitato.

Art. 7 Controllo contestuale

1. Il consiglio di amministrazione della Società dovrà presentare al Comitato una relazione semestrale sull'andamento della gestione della Società stessa e sulle attività prestate, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati e/o agli indirizzi formulati dal Comitato stesso, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. Emergendo i predetti eventuali scostamenti, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dal consiglio di amministrazione al fine di porvi rimedio, suggerendo se del caso misure o interventi aggiuntivi.
2. Il Comitato, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, può:

- a) disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o sulle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
- b) convocare audizioni con il consiglio di amministrazione e i dirigenti della Società per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la Società stessa;
- c) acquisire informazioni dal collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dall'organismo di vigilanza ex d.lg. n. 231/01;
- d) richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale aggiuntive rispetto a quella di cui al precedente paragrafo del presente articolo.

Art. 8 Controllo successivo

1. Il Comitato in sede di approvazione del bilancio consuntivo esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo al consiglio di amministrazione indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Art. 9 Effetti del parere o dell'autorizzazione del Comitato

1. Il Comitato trasmette i propri atti, pareri, e autorizzazioni al consiglio di amministrazione, entro i termini di cui al precedente articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento, il quale è tenuto a osservarli.
2. Nel caso di eventuali condizioni allegate all'autorizzazione le stesse vanno integralmente recepite nel provvedimento adottato dal consiglio di amministrazione.
3. In caso di adozione da parte del consiglio di amministrazione di atti contrastanti con quanto stabilito dal presente articolo, il Comitato inviterà il consiglio di amministrazione a disporre la revoca e a rimuoverne gli effetti, adottando una decisione conforme al parere vincolante in precedenza espresso, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di discostarsi dal parere espresso dal Comitato dandone adeguata e rafforzata motivazione nell'interesse superiore della Società. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione non si unifichi all'invito del Comitato, oppure si discosti dal parere dal medesimo espresso senza fornire giustificazione alcuna o fornendo giustificazioni ritenute non adeguate dal Comitato stesso, quest'ultimo deve proporre agli Enti Soci la tempestiva convocazione di un'Assemblea per la revoca degli amministratori sulla base di una relazione illustrativa delle ragioni che la rendono necessaria.

Art. 10 Attività straordinaria

1. Il Comitato e ogni singolo Ente Socio hanno diritto a essere informati su tutte le attività di particolare rilevanza non connesse allo svolgimento ordinario dell'attività sociale, che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esercizio.
2. La Società ha il dovere di informare tempestivamente Il Comitato e ogni singolo Ente Socio di tutte le emergenze connesse a interruzioni delle attività prestate dalla Società.

La Società ha inoltre il dovere di relazionare il Comitato e ogni singolo Ente Socio del superamento di dette emergenze e delle soluzioni adottate.

Art. 11 Accesso agli atti

1. Il Comitato ha accesso pieno e incondizionato agli atti della Società, nonché ai dati e alle informazioni necessarie per poter svolgere le attività istruttorie prodromiche all'esercizio del potere di controllo proprie del Comitato stesso e come disciplinate dal presente regolamento, salve le esigenze di riservatezza derivanti dalla disciplina applicabile in materia.
2. In ogni caso, ciascun Ente Socio avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza. Sono comunque fatti salvi specifici diritti attribuiti dalla legge a determinati soggetti nei confronti delle società partecipate dagli Enti locali (con particolare riferimento all'art. 43 del d.lg. n. 267/00). Qualora, invece, gli Enti Soci richiedano informazioni o documenti concernenti l'attività generale della Società (e.g. informazioni di carattere patrimoniale, economico-finanziario, societario), la relativa richiesta andrà inoltrata alla Società e al Comitato, e il relativo riscontro sarà fornito dal Comitato stesso.

Art. 12 Pubblicità degli atti fondamentali

1. La Società adotta le disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e successive integrazioni e modifiche, al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dei soggetti gestori di servizi pubblici.

Art. 13 Risoluzione delle controversie

1. Le parti di volta in volta interessate (di seguito le "**Parti Interessate**") faranno tutto quanto in loro potere per dirimere amichevolmente tra loro ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione al presente regolamento, anche relativamente alla sua validità, interpretazione, esecuzione, modifica o integrazione. Qualora non dovesse essere raggiunta alcuna intesa tra le Parti Interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla prima richiesta scritta di una di esse all'altra o alle altre Parti Interessate (o entro il maggior termine concordato per iscritto tra le Parti Interessate), ogni controversia che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione, all'esecuzione o non esecuzione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsivoglia foro alternativo e/o concorrente.

Art. 14 Norma finale

1. La Società si impegna a mettere a disposizione del Comitato un locale, presso la propria sede e la necessaria dotazione strumentale, per il corretto svolgimento delle proprie funzioni nel rispetto della massima riservatezza.
2. Qualora successivamente alla data di approvazione del presente regolamento intervenissero norme legislative di qualsiasi fonte in quanto applicabili, il regolamento stesso si riterrà automaticamente modificato in forza di legge, nelle parti oggetto della modifica.

3. Tali adeguamenti andranno comunicati agli Enti Soci.
4. In caso di trasferimento di partecipazioni ad altri soggetti pubblici, alle condizioni e nelle forme stabilite dall'art. 9 dello Statuto, il presente regolamento si applica di diritto anche ai nuovi soci.